

**All. D**

**Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di apprendistato**

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo coordinato</b>
<b>Titolo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO</b>	<b>Titolo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO</b>
<p>Capo I – Disposizioni generali</p> <p><i>Art. 40 - La formazione nell'apprendistato</i></p> <p>1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) contratto di apprendistato professionalizzante;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.</p>	<p><i>Capo I</i></p> <p><i>Disposizioni generali</i></p> <p><i>Art. 40</i></p> <p><i>Formazione nell'apprendistato</i></p> <p><i>1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.</i></p>
<p><i>Art. 41 - Il piano formativo individuale</i></p> <p>1. Il piano formativo individuale, che è parte integrante del contratto di apprendistato, descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto sia per la formazione interna che esterna all'azienda in relazione alla qualifica da conseguire.</p> <p>2. I servizi per l'impiego svolgono, ove richiesto, attività di assistenza all'impresa e all'apprendista per la redazione dei piani formativi individuali sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale.</p>	<p><i>Art. 41</i></p> <p><i>Piano formativo individuale</i></p> <p><i>1. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del periodo di formazione previsto dal contratto, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.</i></p>
<p><i>Art. 42 - Il tutore aziendale</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>1. Il tutore aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione non formale in azienda e svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;</li> <li>b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'azienda;</li> <li>c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro;</li> <li>d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini delle attestazioni rilasciate dall'impresa.</li> </ul> <p>2. Le funzioni di tutore aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.</p> <p>3. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;</li> <li>b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;</li> <li>c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.</li> </ul> <p>4. I tutori di cui al comma 2 sono tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore.</p> <p>5. Ciascun tutore può affiancare non più di dieci apprendisti.</p>	
<p><i>Art. 43 - Certificazione dell'attività formativa</i></p> <p>1 . La Giunta regionale definisce le modalità dell'organizzazione dell'attività formativa.</p>	<p><i>Art. 42</i> <i>Certificazione delle competenze in esito alle attività formative</i></p> <p><i>1. La Regione promuove i processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.</i></p>

<p>2. Gli apprendimenti conseguiti dall'apprendista sono attestati dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale.</p> <p>3. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.</p> <p>4. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla base dei risultati conseguiti all'interno dei percorsi formativi, riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.</p> <p>5. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la certificazione delle competenze acquisite di cui al titolo VIII, capo I.</p> <p>6. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono, presso le province, l'esame per conseguire l'attestato di qualifica relativo alle competenze previste dalla figura professionale di riferimento, tra quelle previste dal repertorio regionale delle figure professionali di cui all'articolo 66 ter.</p>	<p>2. <i>I processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, nelle more della definizione del repertorio nazionale, di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.</i></p> <p>3. <i>I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l'impiego, dai soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di cui agli articoli da 135 a 148, e da altre categorie di soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, che definisce altresì le procedure per l'accreditamento degli stessi.</i></p> <p>4. <i>Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale al termine del periodo formativo del contratto sostengono l'esame per conseguire l'attestato di qualifica e il diploma professionale relativo alle competenze previste dai profili formativi di cui all'articolo 47. Nel caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali, l'attestazione di competenze intermedia è rilasciata sulla base dei modelli definiti dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.</i></p> <p>5. <i>La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.</i></p>
<p><i>Art. 44 - Competenza delle province</i></p> <p>1. Per realizzare la formazione esterna degli apprendisti, la provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita, redige il piano annuale per la formazione nell'apprendistato nel quale, in relazione alle risorse assegnate dalla Regione, alle risorse proprie e al numero degli apprendisti, individua i criteri per garantire a tutti gli</p>	<p><i>Art. 43 Erogazione dell'offerta formativa</i></p> <p>1. <i>La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce annualmente le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alle tipologie del contratto, alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.</i></p>

<p>apprendisti la formazione esterna secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la formazione esterna è erogata con priorità nell'assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative accreditate, e con corsi professionali;</p> <p>b) per l'apprendistato professionalizzante la formazione esterna è garantita a tutti gli apprendisti. Nel corso del primo anno di durata del contratto è erogata con le seguenti priorità: assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate; corsi di formazione professionale; formazione a distanza assistita. Per gli anni successivi la formazione esterna è erogata di norma con formazione a distanza.</p> <p>2. Il sistema di formazione a distanza è predisposto dalla Giunta regionale.</p>	<p>2. Per le tipologie di contratto indicate all'articolo 40, comma 1, lettere a) e b) l'offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure ad evidenza pubblica.</p>
<p><i>Art. 45 - Compiti dei servizi per l'impiego</i></p> <p>1. Il servizio per l'impiego competente provvede:</p> <p>a) a collaborare con l'impresa alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;</p> <p>b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tiene conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'impresa, dell'attività svolta.</p> <p>c) a certificare le competenze e i crediti ai sensi dell' articolo 43 , comma 2.</p>	<p><i>Art. 44</i> <i>Compiti dei servizi per l'impiego</i></p> <p>1. Il servizio per l'impiego competente provvede:</p> <p>a) a collaborare, ove richiesto, con l'azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;</p> <p>b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;</p> <p>c) alla ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all'articolo 42, comma 3.</p>
<p><i>Art. 46 - Crediti formativi</i></p>	<p><i>Art. 45</i></p>

<p>1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato o attraverso percorsi scolastici dell'istruzione e certificate secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali e nazionali in materia, sono riconosciute come crediti formativi, sia in caso di passaggio dell'apprendista dal sistema della formazione professionale al sistema dell'istruzione, sia nel caso di passaggio dello studente dal sistema dell'istruzione al sistema della formazione professionale in apprendistato, secondo le norme vigenti.</p>	<p><i>Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro</i></p> <p><i>1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.</i></p>
<p><i>Art. 47 - Crediti in ingresso al percorso di apprendistato</i></p> <p>1. Ai soggetti in possesso di una qualifica professionale e per quelli in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un diploma di laurea, è garantito il riconoscimento delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione e formazione quale credito per lo svolgimento del percorso formativo nell'ambito del contratto di apprendistato, secondo quanto previsto dal sistema regionale delle competenze.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>CAPO II – Apprendistato per l'espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione</i></p> <p><i>Art. 48 - Durata del contratto</i></p> <p>1. La durata del contratto di apprendistato è definita ai livelli contrattuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<p><i>Capo II</i> <i>Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale</i></p> <p><i>Art. 46</i> <i>Destinatari e durata del percorso formativo</i></p> <p><i>1. I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono rivolti ai soggetti che hanno compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, che si trovano in una delle seguenti condizioni:</i></p> <p><i>a) sono in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;</i></p> <p><i>b) frequentano o hanno frequentato, in tutto o in parte, i percorsi di istruzione e formazione professionale;</i></p> <p><i>c) sono in possesso di una qualifica professionale. In tal caso possono accedere ai percorsi finalizzati al conseguimento del diploma professionale.</i></p> <p><i>2. La durata del percorso formativo previsto</i></p>

<p>2. La durata del percorso formativo previsto per il profilo professionale individuato nell'ambito del contratto di apprendistato si articola per gli anni di durata del contratto.</p> <p>3. I profili formativi nell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.</p>	<p><i>per il profilo professionale individuato nell'ambito del contratto di apprendistato non può essere superiore a tre anni per la qualifica e a quattro anni per il diploma professionale. La Giunta regionale può prevedere percorsi di durata annuale e biennale per gli apprendisti di età compresa tra i quindici e diciotto anni che siano stati già inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale o che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado.</i></p> <p><i>3. L'attività di formazione interna ed esterna all'azienda è strutturata per un totale di seicento ore annue per il numero degli anni di durata del periodo formativo previsto dal contratto di apprendistato, in osservanza degli standard generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, nel rispetto di quanto definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.</i></p> <p><i>4. La Giunta regionale, in base all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, può prevedere una diminuzione del monte ore del percorso formativo per gli apprendisti di età superiore a diciotto anni che sono in possesso di crediti in ingresso coerenti al profilo professionale da acquisire.</i></p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 47 Profili formativi</i></p> <p><i>1. I profili formativi nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono definiti dal repertorio nazionale di cui agli</i></p>

	<p><i>allegati 2 e 3 dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) del d.lgs. 226/2005.</i></p> <p><i>2. Con modalità individuate dalla Giunta regionale, i profili formativi indicati al comma 1 sono articolati in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio, secondo gli standard del sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.</i></p>
<p><i>Art. 49 - Caratteristiche della formazione formale esterna</i></p> <p>1. L'attività di formazione esterna è determinata in duecentoquaranta ore annue.</p> <p>2. La durata complessiva dell'attività di formazione esterna è pari a duecentoquaranta ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato. Le ore di formazione esterna possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all' articolo 41</p> <p>3. La formazione esterna è riservata al conseguimento delle competenze di base necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell'adolescente, che espleta il diritto-dovere nell'ambito dell'apprendistato. Le competenze di base fanno riferimento a:</p> <p>a) area dei linguaggi;</p>	<p><i>Art. 48</i> <i>Contenuti, soggetti e strumenti dell'attività formativa</i></p> <p><i>1. La formazione è finalizzata, prioritariamente, al conseguimento delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali comuni, necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell'adolescente che acquisisce la qualifica o il diploma nell'ambito dell'apprendistato. La formazione può essere altresì finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche.</i></p> <p><i>2. I percorsi formativi sono realizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione, ai sensi degli articoli da 67 a 76 bis, anche in associazione con istituzioni scolastiche e/o con le altre categorie di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 42, comma 3.</i></p> <p><i>3. I soggetti indicati al comma 2 collaborano con le aziende per la definizione degli obiettivi della formazione e per l'individuazione delle modalità di realizzazione della formazione, con il supporto del tutore didattico e in accordo con il tutore o referente aziendale.</i></p> <p><i>4. La formazione è erogata prioritariamente attraverso corsi di formazione professionale. Può essere altresì erogata con assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative accreditate.</i></p> <p><i>5. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e le funzioni del tutore o referente aziendale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e</i></p>

<p>b) area tecnologica; c) area scientifica; d) area socio economica.</p> <p>4. Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi riconosciuti dalle province la durata della formazione esterna è proporzionalmente ridotta.</p> <p>5. Alla formazione delle competenze di base provvedono i soggetti allo scopo accreditati dalla Regione che garantiscono il raccordo con il percorso di formazione che l'apprendista svolge in azienda con i rispettivi tutori.</p>	<p><i>dei lavoratori.</i></p>
<p><i>Art. 50 - Erogazione della formazione aziendale</i></p> <p>1. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite ai livelli contrattuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<p><i>Art. 49 Formazione aziendale</i></p> <p><i>1. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto degli standard generali disciplinati con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.</i></p>
<p><b>CAPO III - Apprendistato professionalizzante</b></p> <p><i>Art. 51 - Profili formativi della formazione formale</i></p> <p>1. I profili formativi nell'apprendistato professionalizzante sono approvati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.</p> <p>2. I contenuti dei profili formativi, da realizzarsi attraverso la formazione esterna, sono tra loro connessi e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi e sono articolati in:</p> <p>a) contenuti a carattere trasversale e di base; b) contenuti a carattere tecnico professionale.</p>	<p><b>Capo III</b> <i>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere</i></p> <p><i>Art. 50 Standard per la realizzazione dell'offerta formativa pubblica</i></p> <p><i>1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, stabilisce gli standard dell'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:</i></p> <p><i>a) erogazione in un contesto strutturato ed organizzato;</i> <i>b) assistenza da parte di figure professionali in possesso di specifici requisiti;</i> <i>c) realizzazione mediante una specifica</i></p>

	<p>progettazione; d) produzione di esiti verificabili e certificabili.</p>
<p><i>Art. 51 bis - Caratteristiche della formazione formale</i></p> <p>1. L'attività di formazione formale è determinata in centoventi ore annue.</p> <p>2. La formazione formale è svolta, di regola, all'esterno dell'impresa dalle strutture formative accreditate dalla Regione. La formazione formale può essere altresì svolta all'interno delle imprese che hanno capacità formativa secondo le norme vigenti.</p> <p>3. La durata complessiva dell'attività di formazione formale è pari a centoventi ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato. Le ore di formazione formale possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41.</p> <p>4. Per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea, la durata della formazione formale è ridotta ad ottanta ore per gli anni di durata del contratto di apprendistato, può essere variamente distribuita nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41 e riguarda contenuti a carattere trasversale e tecnico professionale.</p> <p>5. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisce per la formazione formale un numero di ore superiore a quelle stabilite dai commi 1 e 4, l'impresa, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero di ore in eccedenza previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è tenuta a:</p> <p>a) finanziare e garantire a tutti gli apprendisti le ore di formazione in eccedenza rispetto al</p>	<p><i>Art. 51</i> <i>Contenuti, durata e strumenti dell'attività formativa</i></p> <p>1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all'interno dell'azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 50.</p> <p>2. La durata complessiva dell'attività di formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è pari a centoventi ore complessive entro i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.</p> <p>3. La durata dell'attività di formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a:</p> <p>a) novanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di una qualifica o di un diploma professionale;</p> <p>b) sessanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del contratto, per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di laurea.</p> <p>4. Le ore di formazione possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale, di cui all'articolo 41.</p> <p>5. L'attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.</p> <p>6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>7. Nell'ambito delle competenze trasversali è garantita agli apprendisti la conoscenza delle norme relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alle pari opportunità alla</p>

<p>numero di ore stabilite dalla normativa regionale indipendentemente dalla realizzazione di queste ultime;</p> <p>b) indicare nel piano formativo individuale le conoscenze e le competenze da acquisire nelle ore di formazione in eccedenza sopra indicate;</p> <p>c) provvedere, con la collaborazione dei servizi per l'impiego, alla stesura del piano formativo individuale congruo al numero di ore complessivo da erogare per la formazione dell'apprendista;</p> <p>d) comunicare al servizio per l'impiego il nominativo del soggetto che impartisce, per il numero di ore in eccedenza, la formazione formale.</p>	<p><i>disciplina del rapporto di lavoro e alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.</i></p>
<p><i>Art. 51 ter - Erogazione e articolazione della formazione</i></p> <p>1. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni.</p> <p>1 bis. Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stabiliscano i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, l'impresa che assume un apprendista nella redazione del piano formativo individuale è tenuta a fare riferimento ai profili formativi per l'apprendistato professionalizzante approvati dalla Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 51, comma 1, per l'apprendista assunto in una sede o unità operativa nell'ambito del territorio della Regione Toscana.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>2. Le imprese accreditate come agenzia formativa secondo le norme previste dalla normativa regionale, possono erogare la formazione esterna anche all'interno dell'azienda.</p> <p>2 bis. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisce i requisiti di "capacità formativa interna dell'impresa" quest'ultima, ove intenda essere impresa formativa per l'apprendistato, secondo quanto previsto dall'articolo 51 bis, comma 2, è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) allegare al contratto di apprendistato il piano formativo individuale con l'indicazione delle conoscenze e delle competenze da impartire nella formazione formale interna all'impresa, facendo riferimento ai profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, approvati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1;</li> <li>b) garantire all'apprendista la formazione formale prevista dal piano formativo;</li> <li>c) comunicare al servizio per l'impiego territorialmente competente di possedere la "capacità formativa" ai fini dell'erogazione della formazione formale;</li> <li>d) dichiarare di erogare al proprio interno la formazione formale indicando la sede dove questa si svolge, il contratto collettivo applicato e i requisiti formativi posseduti.</li> </ul> <p>2 ter. Il tutore aziendale, di cui all'articolo 42, delle imprese con capacità formativa, oltre ad attestare quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, è tenuto ad attestare le competenze e le conoscenze acquisite dall'apprendista per la formazione formale interna all'impresa.</p> <p>2 quater. La formazione formale realizzata dall'impresa con capacità formativa è senza oneri per la pubblica amministrazione.</p>	
<p><i>Art. 51 quater - La formazione non formale in azienda</i></p> <p>1. Le imprese effettuano le attività di formazione non formale e di addestramento pratico secondo quanto previsto dal piano formativo individuale allegato al contratto, sotto il coordinamento del tutore aziendale ed in</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>armonia con l'andamento della formazione esterna.</p>	
<p>Capo IV – Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione</p> <p><i>Art. 51 quinquies - Procedura per la sperimentazione</i></p> <p>1. La Giunta regionale definisce in via sperimentale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni formative, il percorso formativo e la durata della formazione interna ed esterna all'azienda per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all' articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30 ).</p>	<p style="text-align: center;"><i>Capo IV</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Apprendistato di alta formazione e di ricerca</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 51 bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Standard formativi per l'apprendistato di alta formazione e ricerca</i></p> <p><i>1. La Giunta regionale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e altre istituzioni formative, definisce gli standard formativi per l'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.</i></p>